



COMUNE DI GENOVA

Direzione Ambiente

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 256 DEL 05/08/2025

OGGETTO: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI AL FINE DI PREVENIRE E RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.

LA SINDACA

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità, Economia Circolare Silvia Pericu e dell'Assessore alla Mobilità Sostenibile, Trasporto Pubblico, Lavoro e Rapporti Sindacali, Servizi Civici e Diritto di Cittadinanza Emilio Robotti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria 21 febbraio 2006 n. 4 con la quale è stato approvato il "Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra" dal quale emerge che il Comune di Genova è stato classificato come "ZONA 1 – Agglomerato";
- la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 10 giugno 2016 n. 536 che ha successivamente aggiornato la classificazione della zona valutata sulla base dei dati di monitoraggio del periodo 2010-2014 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 155/2010;
- il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 che ha recepito la direttiva 2008/50/CE ed istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente stabilendo, tra l'altro, i valori limite e/o i valori obiettivo per le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene).
- la Legge Regionale 06 giugno 2017 n. 12 "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali", che in attuazione a quanto stabilito dal D.Lgs 155/2010 ha

Documento sottoscritto digitalmente

stabilito in capo alla Regione la competenza alla valutazione della qualità dell'aria ed ha affidato ad ARPAL la gestione e controllo della rete di misura e dei modelli di valutazione;

- La DGR n.836 del 4/8/2023 con cui Regione Liguria ha approvato il rapporto preliminare relativo all'aggiornamento del Piano regionale di risanamento e tutele della qualità dell'aria (PRRTQA);
- L'atto 67/2025 con cui Regione Liguria ha approvato la proposta di aggiornamento del PRRTQA ex D.C.R. 4/2006, in cui vengono indicate le date aggiornate per l'entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti nel Comune di Genova (azione M.T. 5.1 contenuta nell'all.3 alla proposta di aggiornamento) identificate nel 30/06/2025 per l'entrata in vigore delle limitazioni e, in caso di persistenza del superamento dei limiti di biossido di azoto, nel 01/10/2025, con la previsione di ulteriori più stringenti divieti.

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi del sopracitato piano regionale il Comune di Genova, sulla base dei dati misurati dalla rete di monitoraggio o stimati, è vincolato ad adottare interventi per il risanamento della qualità dell'aria entro le date fissate, al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

- il Piano anzidetto individua il Sindaco quale Autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme degli inquinanti in argomento;

- l'inventario regionale evidenzia, in maniera inequivocabile, che il traffico cittadino è una delle sorgenti emmissive che concorrono al superamento dei limiti degli inquinanti;

- con la Delibera della Giunta Regionale n. 941 del 16.11.18 la Regione Liguria ha approvato le "Misure urgenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente in Regione Liguria" al fine di ridurre, nel territorio del Comune di Genova, le concentrazioni in aria ambiente degli inquinanti più critici (biossido di azoto e ozono) e per il monitoraggio delle azioni programmate;

- Il Comune di Genova è interessato dalla procedura di infrazione n. 2015/2043 – attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, con riferimento ai valori limiti medi annui di NO₂ - avviata dalla

Commissione Europea contro l'Italia per i superamenti che si sono registrati nel corso degli anni 2010 - 2013 nelle zone in cui non si applicava la proroga dei termini per il raggiungimento dei limiti;

- Con DGC-2019-59 è stata approvata la proposta di interventi del Comune di Genova per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria contenute nel documento "linee di azione del Comune di Genova per il risanamento e tutela della qualità dell'aria" contenute nel documento "Misure urgenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente in Regione Liguria", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 941 del 16.11.18;
- le linee di azione, approvate con la DGC-2019-59, prevedono un'articolazione in fasi successive in funzione anche del risultato che si otterrà dai vari step di applicazione;
- con DGC 2022-76 è stato approvato lo schema d'accordo tra la Regione Liguria e il Comune di Genova per la realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell'aria nel Comune di Genova dove si prevede che il Comune introduca delle limitazioni alla circolazione di alcune categorie di veicoli;

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 30/2017 del 05/12/2017 è stato approvato il bando "Concessione di contributi per la realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria: acquisto di scooter elettrici e biciclette a pedalata assistita- 15 dicembre 2017- 31 maggio 2018" terminato nel 2018 con il totale esaurimento dei fondi;
- Con Ordinanza 311/2019 del 25/9/2019 integrata con ordinanza 113/2020 il Comune di Genova ha dato avvio alla fase 1 delle Misure Limitazione Traffico previste dall'allegato alla DGC-2019-59;
- con Determinazione Dirigenziale n. 61/2019 del 26/09/2019 è stato approvato il bando "concessione di contributi per la realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria: acquisto di ciclomotori, motocicli e biciclette a pedalata assistita a seguito di rottamazione di motoveicoli" prorogato fino al 30/4/2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 97/2022 del 15/12/2022 è stato approvato il bando "Concessione di contributi per la realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria rivolti ai privati cittadini e alle micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita iva ed agli Enti del terzo settore per acquisto di ebike, veicoli, motocicli e cargobike" con scadenza al fine 2024 che mette a disposizione di imprese e cittadini una somma di 17.799.250,00 euro per la sostituzione dei veicoli oggetto delle limitazioni alla circolazione veicolare indicati nella DGC 20222-76;

CONSIDERATO CHE

- come risulta dalla comunicazione di Regione Liguria nota n. PG/2024/71110 anche nel 2023 risulta superato il valore sulla media annuale di NO₂;
- nell'anno 2024 si conferma nel Comune di Genova il superamento del valore limite sulla media annuale di NO₂ in due stazioni orientate al monitoraggio del traffico veicolare come indicato dalla nota n. PG/2024/341506 del 04/07/2024 di Regione Liguria;
- il territorio cittadino risente negativamente delle emissioni prodotte dal locale porto, come anche dalle emissioni derivanti dall'attraversamento di importanti arterie autostradali, nonché dall'aeroporto;
- dette significative componenti emissive, che incidono notevolmente sull'inquinamento atmosferico, esulano dalle competenze della Civica Amministrazione;
- l'art. 2 del Regolamento di Polizia Urbana, adottato con D.C.C. 32/2011 e modificato con D.C.C. n. 65/2013, n. 20/2018 e n. 50/2023 definisce le misure a tutela della pubblica incolumità come l'insieme delle precauzioni adottate per preservare l'integrità fisica della collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità;
- Al fine della tutela della salute pubblica, con ordinanza Sindacale n. 206 datata 1 luglio 2025 si è data attuazione agli obblighi giuridici sopra evidenziati procedendo all'implementazione della terza fase della misura di contenimento per le emissioni in atmosfera dovute al traffico veicolare, estendendo il divieto di circolazione prescritto dalla precedente ordinanza n. 59/2023 del 23/02/2023, come indicato nello schema d'accordo fra Regione Liguria e Comune di Genova approvato con DGC-2022-76;

RITENUTO OPPORTUNO

procedere a una revisione e integrazione delle deroghe già previste con ordinanza Sindacale n. 206 datata 1 luglio 2025, al fine di contemperare le esigenze di tutela ambientale e salvaguardia della salute pubblica con la necessità di garantire l'equità sociale e l'effettiva sostenibilità delle misure adottate, venendo incontro a particolari situazioni meritevoli di attenzione, pur nel rispetto degli obblighi giuridici vigenti;

Dato atto altresì che

l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Gianluca Giurato, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al

presente provvedimento;

con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e

la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del d. l.vo 267/2000;

VISTI

- l'Ordinanza Sindacale n. 59 del 23/02/2023;
- Ordinanza Sindacale n. 206 datata 1 luglio 2025
- il Regolamento di Polizia Urbana, adottato con D.C.C. 32/2011 e modificato con D.C.C. n. 65/2013, n. 20/2018 e n. 50/2023;
- il D. Lgs. 285 del 30/4/1992 e s.m.i., in particolare per gli artt. 5 – 6 – 7;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. n. 267/ 18.8.2000;

ORDINA

1. su tutto il territorio comunale:

lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;

lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

a partire dal 06/08/2025:

- il divieto di circolazione **nell'AREA 1**, individuata dalla planimetria e dalla descrizione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, nella fascia oraria dalle 07.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì per le seguenti tipologie di veicoli:

autoveicoli privati alimentati a benzina M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1

autoveicoli privati ad alimentazione a gasolio M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 4

ciclomotori e motocicli di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1

Documento sottoscritto digitalmente

ciclomotori e motocicli a motore termico a due tempi di categoria inferiore o uguale a Euro 2

veicoli commerciali ad alimentazione a benzina N1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1

veicoli commerciali ad alimentazione a gasolio N1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 4

- il divieto di circolazione **nell'AREA 2**, corrispondente a tutto il territorio comunale, nella fascia oraria dalle 07.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì per le seguenti tipologie di veicoli:

autoveicoli privati alimentati a benzina M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1

autoveicoli privati ad alimentazione a gasolio M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 2

ciclomotori e motocicli di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 0

ciclomotori e motocicli a motore termico a due tempi di categoria inferiore o uguale a Euro 1

Sono esclusi dai divieti di circolazione i seguenti veicoli e categorie, a condizione che la circolazione sia strettamente legata alle finalità dichiarate dimostrate con idonea documentazione o autodichiarazione:

1. **Veicoli a trazione elettrica o a emissioni nulle.**
2. **Veicoli alimentati a metano, GPL o ibridi (anche a doppia alimentazione).**
3. **Veicoli destinati al servizio pubblico di trasporto di persone o cose, inclusi i taxi e i veicoli a noleggio con conducente (NCC), sia quando si trovino in regolare servizio sia durante gli spostamenti necessari per raggiungere o lasciare il luogo di svolgimento del servizio.**
4. **Veicoli intestati a enti pubblici o a imprese che svolgono servizi pubblici essenziali (es. raccolta rifiuti, trasporto pubblico, gestione impianti, cattura animali, ecc.), nonché veicoli, anche di proprietà privata, utilizzati da imprese incaricate di lavori pubblici o su sottoservizi, purché muniti di documentazione dell'ente committente, titolo di occupazione suolo o dichiarazione del datore di lavoro attestante l'utilizzo per fini istituzionali.**
5. **Veicoli impiegati per interventi di emergenza o assistenza su impianti tecnologici**

o di comunicazione.

- 6. Veicoli al servizio di persone con disabilità, ivi compresi quelli privati, muniti di contrassegno CUDE o equipollente, nonché i veicoli di associazioni ETS o imprese sociali o associazioni di volontariato che trasportano disabili.**
- 7. Veicoli utilizzati da artigiani o tecnici per interventi urgenti e indifferibili, muniti di certificazione della Camera di Commercio o dichiarazione aziendale.**
- 8. Veicoli utilizzati da medici, infermieri, ostetriche, veterinari in servizio domiciliare o ambulatoriale, muniti di tesserino professionale e dichiarazione dell'Ordine o del datore di lavoro.**

Sono altresì ammessi i veicoli utilizzati per il trasporto di pazienti sottoposti a terapie o esami, anche se la persona non è a bordo, purché muniti di idonea documentazione medica, prenotazione o autodichiarazione.

Sono inoltre esclusi i veicoli diretti o provenienti da strutture sanitarie per esigenze urgenti, i veicoli utilizzati dai donatori di sangue nel tragitto tra domicilio e centro trasfusionale, con documentazione dell'appuntamento, e quelli impiegati per il rifornimento urgente di medicinali.

- 9. Veicoli destinati al trasporto di pasti per mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo o comunità.**
- 10. Veicoli utilizzati per la partecipazione a cerimonie civili o religiose (es. matrimoni, funerali), muniti di invito o autodichiarazione, nonché i veicoli delle pompe funebri e del personale di servizio.**

Sono altresì ammessi i veicoli al seguito di manifestazioni autorizzate, a prescindere dalla natura dell'evento, purché muniti di documentazione rilasciata dagli organizzatori o dal Comune.

- 11. Veicoli di residenti fuori regione o all'estero muniti di prenotazione alberghiera nel Comune, limitatamente al tragitto di arrivo e partenza.**
- 12. Veicoli di commercianti su area pubblica (es. mercati comunali), limitatamente al tragitto più breve tra il domicilio/garage e i luoghi di lavoro, nonché i veicoli di operatori economici partecipanti a mercati, fiere o eventi autorizzati.**
- 13. Veicoli impiegati in traslochi, muniti di titolo autorizzativo. In caso di trasloco effettuato con veicoli privati, è richiesta autodichiarazione del conducente contenente luogo e orario dell'attività, corredata da idonea documentazione.**
- 14. Veicoli storici iscritti nei registri ufficiali (ASI, FMI, ecc.) o in attesa di certificazione con domanda presentata.**
- 15. Veicoli con targa prova, utilizzati per finalità connesse all'attività di autoriparazione o vendita.**
- 16. Veicoli diretti a revisione o riparazione presso centri autorizzati, limitatamente al giorno della prenotazione e al tragitto più breve, documentabile con idonea documentazione.**
- 17. Veicoli omologati Euro 4, con almeno cinque posti, appartenenti a nuclei familiari con tre o più figli fiscalmente a carico.**

L'esenzione è subordinata alla presentazione della certificazione ISEE e opera esclusivamente se a bordo del veicolo sono presenti i tre figli. È inoltre richiesta idonea documentazione attestante il numero dei figli fiscalmente a carico e la situazione economica del nucleo familiare.

18. Veicoli il cui proprietario possa dimostrare di aver finalizzato l'acquisto di un veicolo non soggetto alle restrizioni della presente ordinanza, in attesa della consegna da parte del concessionario.

19. Veicoli imbarcati o destinati all'imbarco su traghetti, muniti di documentazione di viaggio.

20. Veicoli in modalità car-pooling, ovvero:

- **almeno 3 persone a bordo per veicoli con 4 o più posti;**
- **almeno 2 persone a bordo per veicoli a 2 o 3 posti.**

21. Veicoli adibiti a trasporto scolastico (scuolabus pubblici o privati).

22. Veicoli utilizzati per l'ingresso o l'uscita da rimesse autorizzate, anche se si tratta di autocaravan. La circolazione è consentita esclusivamente nel tragitto più breve tra il luogo di rimessaggio e l'abitazione.

23. Veicoli delle Forze di Polizia e della Polizia Giudiziaria, compresi i veicoli privati utilizzati per fini istituzionali, purché muniti di preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio competente.

Sono inoltre ammessi i veicoli diplomatici muniti di targa CD o CC. (Nota: le categorie sopra indicate rientrano già nella deroga generale prevista per i veicoli intestati a enti pubblici di cui al punto 4; il presente punto ha funzione meramente chiarificatrice.)

24. Veicoli utilizzati per interventi di riparazione o assistenza a mezzi del trasporto pubblico, muniti di idonea documentazione comprovante l'intervento.

25. Veicoli dotati di attrezzature particolari (es. piattaforme aeree, bracci gru, mezzi per sollevamento, lavori aerei, trasporti eccezionali), muniti di documentazione attestante l'intervento o autorizzazione speciale.

Per tutte le deroghe, l'orario e il percorso devono risultare coerenti con la motivazione addotta e devono essere comprovati da documentazione idonea, come:

- **contrassegni ufficiali,**
- **tesserini professionali,**
- **prenotazioni o certificati medici,**
- **autodichiarazioni dettagliate,**
- **dichiarazioni del datore di lavoro.**

DISPONE

- **che, qualora il monitoraggio sulla qualità dell'aria evidenziasse un andamento positivo/negativo le sopra descritte azioni potranno essere rimodulate e ridefinite**

temporalmente e nei contenuti, attraverso specifico provvedimento in coerenza anche con le linee di azione approvate con DGC-2019-59;

- La presente revoca e sostituisce l'Ordinanza Sindacale n. 206/2025 del 01/07/2025.

AVVERTE

- che in caso di inottemperanza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 comma 14 e dall'art. 7 comma 13 bis, del D.Lgs. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni, da parte della Polizia Locale e degli altri organi di controllo competenti.

MANDA

1. alla Direzione Mobilità e Trasporti per la segnalazione del divieto di cui alla presente Ordinanza; e per le azioni necessarie alla definizione del sistema di incentivazione all'utilizzo del sistema di trasporto pubblico rispetto a quello privato prevedendone la gratuità per cinque anni per coloro che rottamano mezzi coinvolti dalla presente ordinanza senza acquistare alcun nuovo mezzo in sostituzione;
2. alla Direzione Polizia Locale ed agli altri competenti Organi di Polizia Amministrativa per la verifica dell'ottemperanza di quanto disposto nella presente ordinanza e l'applicazione delle sanzioni conseguenti;
3. alla Direzione Ambiente affinché provveda a monitorare, in collaborazione con Regione e Arpal l'andamento della qualità dell'aria relazionando periodicamente il Sindaco;
4. alla Direzione Comunicazione per la necessaria divulgazione del provvedimento e per la realizzazione di una specifica attività di informazione diretta ai cittadini;
5. alla Regione Liguria per gli adempimenti connessi con il "Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra";
6. ad ASL3 Genovese ed ARPAL, per quanto di rispettiva competenza.


LA SINDACA
SILVIA SALIS

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

METODO AREA UNICA CON ATTRAVERSAMENTI

PERIMETRAZIONE: Il perimetro dell'area è descritto dalla seguente sequenza di vie (o tratti di via). I tratti di strada indicati risultano inclusi internamente al confine a meno che non sia specificatamente indicato. Tutte le vie interne al confine sono da considerarsi facenti parte dell'area, ad eccezione di Via Terralba, Via Giulio Barrili e Via Giovanni Torti che pertanto svolgono il ruolo di assi di attraversamento dell'area medesima.


Piazza Dinegro, esclusa – Via Bruno Buozzi, esclusa, Via San Benedetto, esclusa – Piazza del Principe, esclusa – Via Fanti d'Italia - Via Adua - Via Alpini d'Italia - Via Antonio Gramsci - Piazza Caricamento - Via della Mercanzia - Piazza Cavour, esclusa - Corso Maurizio Quadrio - Corso Aurelio Saffi – Via dei Pescatori, esclusa - Via delle Brigate Partigiane (tratto da Via dei Pescatori a Rotonda 9 novembre 1989) – Rotonda 9 novembre 1989, esclusa - Corso Guglielmo Marconi, esclusa - Via Giuseppe Casaregis (da Corso Guglielmo Marconi a Corso Buenos Aires) – Corso Buenos Aires (da Via Giuseppe Casaregis a Piazza Tommaseo – Piazza Tommaseo (ad esclusione del ramo tra Via Monte Suello e Via Francesco Pozzo) – Via Francesco Pozzo (e contigua Rotonda Carlo Cereti, esclusa – Via Francesco Dassori, esclusa – Corso Aldo Gastaldi (tratto da Via Francesco Dassori a Via San Martino – Via S. Martino (tratto da Corso Aldo Gastaldi a Via Angelo Scribanti – Via Angelo Scribanti, esclusa, - Via Francesco Mosso (solo il ramo di collegamento a Corso Europa in direzione Ponente) – Corso Europa, tratto tra Via Francesco Mosso e Via Antonio Pastore – Via Antonio Pastore – Largo Rosanna Benzi – Viale Benedetto Quindicesimo (tratto da Largo Rosanna Benzi a Via Antonio de Toni) – Via Antonio de Toni – Via Giambattista Marsano – Via Donghi (tratto da Via Giambattista Marsano a Via Giovanni Torti, esclusa – Via Giovanni Torti (tratto tra Via Donghi e Piazza Terralba), esclusa – Piazza Terralba (tratto tra Via Giovanni Torti e Via Terralba), esclusa - Via Filippo Casoni, esclusa – Piazza Giovanni Martinez, esclusa – Via Pietro Toselli (tratto da Piazza Giovanni Martinez a Via Michele Novaro), esclusa – Via Michele Novaro (tratto da Via Pietro Toselli a Via Carlo Varese), esclusa – Via Carlo Varese, esclusa – Via Aurelio Nicolodi, esclusa – Corso Galliera (tratto tra via Aurelio Nicolodi e piazza Carloforte), escluso – Piazza Carloforte, esclusa – Via del Piano, esclusa – Via Francesco Calì – Via Jean Monnet (tratto da Via Francesco Calì a Via Bobbio) – Via Bobbio (tratto tra via Jean Monnet e via Angeli del fango) - Via Angeli del fango – Piazzale Marassi, escluso – Via Rino Mandoli, esclusa - Piazzale Parenzo, escluso – Ponte Federico Campanella, escluso – Via Leonardo Montaldo, esclusa - Largo Gaetano Giardino, escluso – Via alla stazione per Casella (posta a quota topografica superiore), esclusa - Piazza dello Zerbino, esclusa - Passo dello Zerbino, escluso - Via Bartolomeo Arecco, esclusa – Piazza Manin, esclusa – Corso Carlo Armellini, escluso – Corso Solferino, escluso – Corso Magenta, escluso – Corso Paganini, escluso – Piazza Goffredo Villa, esclusa – Corso Firenze, escluso – Corso Dogali (tratto da Corso Firenze e Corso Ugo Bassi), escluso - Corso Ugo Bassi (tratto tra Corso Dogali e Via Ambrogio Spinola, escluso) - Via Ambrogio Spinola, escluso - Via Napoli, esclusa - Ponte Don Acciai, escluso - Via Bari, esclusa - Largo S. Francesco da Paola, escluso - Via Bologna, esclusa - Via Venezia, esclusa.



COMUNE DI GENOVA
Direzione Mobilità e Trasporti

LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL'AMBITO
DEL TERRITORIO COMUNALE PER ALCUNE TIPOLOGIE
DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI AL FINE DI PREVENIRE
E RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

 Area Limitazione Circolazione



Scala 1:15.000